


COMUNE DI MOLINO DEI TORTI
(Provincia di Alessandria)

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL REFERENDUM CONSULTIVO***



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 06/06/2014

INDICE

CAPO I – Principi Generali

Art. 1 – Finalità e contenuti

Art. 2 – Istituti di consultazione popolare

CAPO II – Referendum Consultivo

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Iniziativa referendaria

Art. 5 – Richiesta referendaria

Art. 6 – Esame di ammissibilità – Commissione

Art. 7 - Raccolta delle firme

Art. 8 – Autenticazione delle firme

Art. 9 – Presentazione delle proposte di Referendum

Art. 10 – Adempimenti preliminari all'indizione del Referendum

Art. 11 – Indizione

Art. 12 – Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

Art. 13 – Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

Art. 14 – Disciplina della votazione

Art. 15 – Ufficio Comunale per il Referendum

Art. 16 – Uffici elettorali di sezione

Art. 17 – Operazioni di voto e di scrutinio

Art. 18 – Proclamazione dei risultati

Art. 19 – Esito ed effetti del Referendum

Art. 20 – Spese

Art. 21 – Norma di rinvio

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e dallo statuto vigente, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune.
2. Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

Art. 2

Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la consultazione dei cittadini relativa all'amministrazione del comune è assicurata dall'istituto del referendum consultivo.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 3

Finalità

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Non possono essere oggetto di referendum, ai sensi dell'art. 39 comma 2 dello Statuto, le seguenti materie concernenti:
 - a) disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - b) attività amministrativa vincolata da normativa statale o regionale;
 - c) materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del comune esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 4

Iniziativa Referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su richiesta:
 - a) della Giunta Comunale,
 - b) del Consiglio Comunale,

- c) da un numero di cittadini residenti nel Comune, aventi diritto al voto, non inferiore al 25%.

Art. 5

Richiesta referendaria

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum devono presentare, in qualità di promotori, apposita istanza indirizzata al Sindaco e presentata, unitamente con il quesito referendario, al protocollo comunale, che ne rilascia la ricevuta. Nella medesima istanza i promotori indicando tra di essi un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
2. Il quesito sottoposto a referendum deve, ai sensi dell'art. 41 dello statuto comunale, essere formulato in modo univoco e chiaro e riguardare un singolo oggetto in modo da consentire ai cittadini una risposta in termini di "SI" o di "NO".
3. Il quesito non deve, inoltre, contrastare con norme di legge, statutarie o con principi dell'ordinamento giuridico.
4. Le proposte di indizione di Referendum consultivo da parte della Giunta o del Consiglio Comunale devono possedere i medesimi requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 6

Esame di ammissibilità – Commissione

1. La proposta di referendum consultivo avanzata da cittadini, prima della raccolta delle firme di sottoscrizione, è valutata da una Commissione, composta da tre esperti in materie giuridico-amministrative, eletta dal Consiglio Comunale. Tale Commissione delibera sull'ammissibilità del Referendum in conformità a quanto previsto degli articoli 39, 40 e 41 dello Statuto Comunale e disposizioni normative in materia.
2. Il responso motivato della Commissione è comunicato immediatamente al Sindaco., il quale provvederà a comunicarlo al domicilio del coordinatore che rappresenta i promotori del referendum di cui all'art.5, comma 1.
3. La Commissione dura in carica finché il consiglio comunale non decide di procedere a nuova nomina e comunque per il mandato di legislatura. In caso di impedimento il consiglio può procedere alla surroga dei soli membri impediti
4. Il giudizio di ammissibilità deve essere reso entro trenta giorni dalla notifica del quesito referendario ai componenti della Commissione, salvo eventuale proroga motivata.
5. Il parere della Commissione in merito all'ammissibilità o meno del quesito referendario è prontamente comunicato al Sindaco e al coordinatore che rappresenta i promotori del referendum.

Art. 7

Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di Referendum e dichiarata ammissibile dalla Commissione.
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.
3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

Art. 8

Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 7, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, documento di identificazione.
2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.
3. L'Ufficio Elettorale del Comune rilascerà l'attestazione di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori del quesito referendario senza onere.
4. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 9

Presentazione delle proposte di Referendum

1. La richiesta di Referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere presentata all'ufficio segreteria generale.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario comunale o suo delegato.
3. I plichi contenenti le firme sono trasmessi, a cura dell'ufficio segreteria, all'ufficio elettorale che provvederà a certificare la qualità di elettori del Comune dei sottoscrittori.
4. L'Ufficio Elettorale provvede a verificare il numero e l'attestazione di autenticità delle sottoscrizioni.
5. Dell'esito della verifica, l'ufficio elettorale ne dà comunicazione al Sindaco.

Art. 10

Adempimenti preliminari all'indizione del Referendum

1. Il Sindaco provvede ad inserire il quesito referendario all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile per la presa d'atto.
2. Il Consiglio comunale ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi in ordine all'oggetto dei referendum che rendano superflua la consultazione; il giudizio relativo viene comunicato dal Sindaco agli istanti, entro 20 giorni.

Art. 11

Indizione

1. Ove non venga assunta alcuna deliberazione ai sensi dell'articolo precedente comma 2°, il Sindaco indice il Referendum che deve svolgersi entro 120 giorni dalla seduta consiliare relativa alla presa d'atto.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora nel medesimo periodo siano previste altre consultazioni elettorali. In ogni caso la consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. In particolare non può essere effettuato il Referendum:
 - a) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri Referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti Referendum comunali ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - b) nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 1° settembre;
 - c) nei due mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale.
4. La consultazione referendaria avviene non più di una volta all'anno.

5. E' consentito lo svolgimento al massimo di due Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto, secondo che trattasi di Referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio Comunale.

6. Il Referendum è indetto con provvedimento del Sindaco e deve contenere in allegato il facsimile della scheda di votazione. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco al coordinatore che rappresenta i promotori del referendum, nonché al Prefetto per quanto di competenza.

Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'Albo Pretorio del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data della consultazione referendaria.

Art. 12

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere i Promotori e i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale.

2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

3. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente.

Art. 13

Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 14

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione:

a) tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno della consultazione referendaria.

b) i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune che abbiano i requisiti per essere iscritti nelle liste elettorali e che ne facciano richiesta entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per il referendum.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. Agli aventi diritto al voto viene data notizia del referendum, dell'indicazione del seggio o dei seggi referendari mediante pubblicazione di manifesti.

4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

Art. 15
Ufficio comunale per il Referendum

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum nelle persone del Segretario Comunale e del funzionario responsabile del servizio elettorale.
2. L'ufficio comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie e di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio avvalendosi degli altri uffici comunali per quanto di competenza.

Art. 16
Uffici elettorali di sezione

1. Il Sindaco può stabilire di volta in volta un numero di sezioni diverso da quello prescritto per le consultazioni elettorali politiche o amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento.
2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario nominato dal presidente.
3. Il presidente del seggio è nominato dal Sindaco tra i nominativi inseriti nell'albo previsto dalla legislazione vigente.
4. Gli scrutatori dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, scelti tra i nominativi inseriti nell'albo previsto dalla legislazione vigente. La nomina viene effettuata tra il 20° e il 25° giorno antecedente la consultazione. Della nomina degli scrutatori viene dato avviso all'albo pretorio del Comune entro i due giorni antecedenti.
5. Il compenso loro dovuto è stabilito dalla legge come previsto per le consultazioni referendarie nazionali.

Art. 17
Operazioni di voto e scrutinio

1. Il Sindaco, o suo delegato, consegna ai presidenti delle sezioni elettorali una copia delle liste elettorali, le schede per la votazione, il verbale e tutto il materiale occorrente per l'arredo dei seggi alle ore 7.00 del giorno fissato per la votazione. Alla stessa ora il Presidente costituisce il seggio elettorale e procede all'autenticazione delle schede.
2. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata di domenica ininterrottamente dalle ore 9,30 alle ore 21,00.
3. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.
4. Gli elettori di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 14 sono ammessi al voto dopo aver accertato la loro iscrizione nella lista elettorale di sezione.
5. Gli elettori di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 14 sono ammessi al voto consegnando al Presidente di seggio elettorale l'attestazione del Sindaco che li dichiara elettori per il referendum comunale di quella sezione elettorale.
6. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
7. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
8. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.

9. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.

10. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale designati dal rispettivo capogruppo e un rappresentante per ognuno dei gruppi promotori designati dai rispettivi coordinatori. La designazione dovrà effettuarsi presso l'ufficio comunale per il Referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i presidenti di sezione nella giornata della consultazione.

11. I rappresentanti hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.

Art. 18

Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'Ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto (al 15° giorno antecedente il Referendum), del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.

2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in quattro esemplari: uno resta depositato presso la Segreteria Comunale, uno è trasmesso al Sindaco, uno ai capogruppo, uno depositato presso l'Ufficio comunale per il referendum.

3. L'Ufficio comunale per il Referendum giudica della fondatezza dei reclami e comunica il risultato della consultazione al Sindaco.

4. Il Sindaco proclama il risultato della consultazione referendaria.

Art. 19

Esito ed effetti del Referendum

1. La proposta soggetta a Referendum è approvata **se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.**

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 20

Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali fanno carico al Comune.

Art. 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente normativa in materia di consultazioni referendarie ed alle normative statutarie vigenti.